



Tutela dei diritti fondamentali e crisi delle democrazie tra processi di globalizzazione e crisi del concetto di Stato-nazione

di Massimo Pellingra Contino*

Abstract: The Theory of Fundamental Rights and Protection of Fundamental Rights is one of the most dynamic issues of law. The analysis of the historical, legal and philosophical roots of fundamental rights today highlights the overcoming of the generalized conception of the universality of human rights. The victory of democracy is incomplete if it does not accompany the renewed commitment to protect human rights. In favor of full recognition and greater protection in the democratic constitutions of the Second World War, which are both living history and future of modern constitutionalism.

The gradual evolution of doctrinal addresses, the advancement of legal-philosophical reasonings on the subject are at the center of today's reflection on the principles and human rights as the foundations of constitutional order. The superiority of the Constitutions and, in general, the principles that inform them, even under the comparative optics, allow us to dwell on the nature of fundamental rights in relation to the processes of globalization. The relevance of the economic and social globalization processes has led to excessive fragmentation, and segregation which certainly did not favor the weighting of powers and forces in the composite framework of constitutional guarantees within the legal order.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La “globalizzazione”: seconda modernità, modernità radicale o del post-moderno? – 3. Democrazia, protezione e tutela dei diritti umani nel panorama europeo. – 4. La crisi del tradizionale concetto di Stato-nazione. – 5. Diritti fondamentali, pluralismo e multiculturalismo nella comparazione giuridica. – 6. Globalizzazione e glocalizzazione tra superamento di vecchi modelli economici e nuove istanze partecipative nello spazio pubblico europeo. – 7. Globalizzazione, frammentazione, ordine, armonizzazione? – 8. Globalizzazione e glocalizzazione: processi di integrazione culturale. – 9. Il tramonto delle istanze democratiche tra crollo dello Stato-nazione e l'avvento di processi di regionalizzazione. – 10. Conclusioni.

* Professore a contratto di Diritto privato, Università degli Studi di Palermo – Polo territoriale universitario di Agrigento. Contributo sottoposto a doppio referaggio cieco (*double blind peer review*); versione definitiva ricevuta il 27 maggio 2023.



1. Introduzione

La teoria e la protezione dei diritti fondamentali è oggi una delle tematiche del diritto più dinamiche. L'analisi delle radici storiche, giuridiche e filosofiche dei diritti fondamentali evidenzia sempre più il superamento della concezione generalista dell'universalità dei diritti dell'uomo¹, a favore di un pieno riconoscimento e di una maggiore tutela dei diritti stessi in seno alle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra, che «rappresentano la memoria e il futuro del costituzionalismo contemporaneo»².

Le graduali evoluzioni degli indirizzi dottrinari, il progredire del ragionamento giuridico-filosofico in tema sono al centro della riflessione sui principi e sui diritti umani come fondamento degli ordinamenti costituzionali contemporanei, data anche la superiorità delle Costituzioni ed in generale dei principi che le informano. E, tuttavia, tale superiorità risulta attenuata – anzi, spesso viene messa in discussione – dai processi di globalizzazione³.

La rilevanza dei processi di globalizzazione sia economica che sociale, infatti, ha spinto verso una eccessiva frammentazione, settorializzazione che certamente non ha favorito la ponderazione dei poteri e delle forze nel composito quadro delle garanzie costituzionali all'interno dell'ordinamento giuridico, mettendo a rischio i principi giuridici fondamentali, i diritti di libertà e di uguaglianza, la dignità e il valore della persona stessa⁴.

¹ M. KAUFMANN, *Diritti umani*, Guida, Napoli 2009, p.115 ss.; S. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 78-82; D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, Feltrinelli, Milano 1998.

² S. BONFIGLIO, *Per una teoria interculturale dei diritti fondamentali e della Costituzione*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n.1, 2016, p.119 ss.

³ F. BALAGUER CALLEJON, *Le due grandi crisi del costituzionalismo di fronte alla globalizzazione nel XXI secolo*, in F. LANCHESTER (a cura di), *Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell'Europa*, Padova, Cedam 2019, pp. 59-82.

⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 179 ss.; A. SEN, *La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente*, Mondadori, Milano 2004; F. ANTONELLI, E. ROSSI (a cura di), *Homo dignus. Cittadinanza, democrazia e diritti in un mondo in trasformazione*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano 2014.



I principi e i diritti fondamentali, dunque, devono ancor più oggi essere ridisegnati in una prospettiva evolutiva, teoricamente tratteggiata, ma che non manca di spunti problematici concreti che connotano il costituzionalismo contemporaneo⁵.

2. La “globalizzazione”: seconda modernità, modernità radicale o del post-moderno?

Il costituzionalismo cui ci si riferisce in questo saggio esprime il *milieu* culturale dell’età dei diritti, risultato di quella che Norberto Bobbio⁶, sulla base del pensiero di Immanuel Kant, definisce una rivoluzione copernicana che si incentra nella considerazione del rapporto tra governanti e governati secondo una visione prospettica non dei primi ma dei secondi, stante il punto di partenza dato dalla consapevolezza della importanza dell’individuo rispetto al potere. Si tratta di un radicale mutamento di prospettiva, che ha avuto luogo attraverso un processo a tre fasi⁷.

La prima fase è rappresentata dal giusnaturalismo razionalista di matrice settecentesca e, in particolare, dal pensiero di John Locke. Secondo la prospettiva di Bobbio, la centralità delle riflessioni di Locke nel processo di affermazione dell’età dei diritti si incentra sull’assunto che gli esseri umani in quanto tali sono per natura detentori di diritti che non possono essere sottratti neanche dallo Stato.

La seconda fase, invece, si radica nella positivizzazione dei diritti successivamente alla rivoluzione americana e francese. I diritti non appartengono più all’essere umano in quanto tale ma si connettono all’essere umano in quanto cittadino. La terza ed ultima fase – che segna l’*incipit* dell’età dei diritti in senso stretto – ha origine a partire dalla promulgazione nel 1948 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: l’affermazione dei diritti è, al contempo, *positiva* e

⁵ F. BALAGUER CALLEJÓN, *Prospettive del costituzionalismo e dell’Europa. La Costituzione dell’algoritmo e la crisi decisiva del progetto di integrazione europea*, in «Nomos. Le attualità nel diritto», n. 2, 2022.

⁶ N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi 1992.

⁷ A. SCHIAVELLO, *Il Costituzionalismo contemporaneo ai tempi del Covid-19*, in «P.A. Persona e Amministrazione», n. 2, 2020, p. 20.



universale. È positiva, in quanto la Dichiarazione universale dà il via a «un processo alla fine del quale i diritti dell'uomo dovrebbero essere non più soltanto proclamati o soltanto idealmente riconosciuti ma effettivamente protetti anche contro lo stesso stato che li ha violati»⁸. La natura di universalità, invece, si scorge nella circostanza che i destinatari dei diritti sono tutti gli esseri umani e non più soltanto i cittadini di questo o quello Stato⁹.

Quanto rilevato a proposito dell'affermazione dei diritti nel lungo processo di costituzionalizzazione degli stessi si riallaccia all'avvicinarsi, negli ultimi anni di molteplici dinamismi nelle normative europee e nazionali. In un panorama in continua evoluzione, nel tempo della «seconda modernità», della «modernità radicale» o, secondo altri, del *post-moderno*¹⁰, le questioni sollevate dai processi di mondializzazione, di globalizzazione culturale e le nuove dinamiche relazionali tra dimensione universale e dimensione locale costituiscono il nucleo centrale delle riflessioni giuridiche, sociologiche, antropologiche ed economiche¹¹.

La globalizzazione, in senso proprio, è da intendere come delocalizzazione, come processo in cui la comunità globale non è il frutto di un processo di omologazione culturale, ma il risultato della condivisione dei rischi globali e della partecipazione degli individui agli avvenimenti planetari. La frammentazione è invece l'opposto della globalizzazione: il concetto rimanda alla disgregazione, all'autarchia, all'unilateralismo, alla chiusura e all'isolamento, ma anche al nazionalismo, al regionalismo, al separatismo, in un tempo in cui è preferibile parlare di guerra civile globale¹².

⁸ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., p. 23.

⁹ A. SCHIAVELLO, *Il Costituzionalismo contemporaneo ai tempi del Covid-19*, cit., p. 20.

¹⁰ Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 21-22; A. GIDDENS, *Le conseguenze della modernità*, il Mulino, Bologna 1994, p. 71 ss.;

¹¹ Cfr. M. PELLINGRA CONTINO, *Il processo di globalizzazione tra spinte alla frammentazione ed al conflitto e aperture verso l'ordine e l'armonizzazione: un approccio socio-giuridico-economico*, in «Rassegna amministrativa siciliana», n. 3, 2009.

¹² S. MOISO (a cura di), *Guerra civile globale. Fratture sociali del terzo millennio*, Edizioni il Galeone, Roma 2020. L'autore analizza le contraddizioni e le potenzialità della geopolitica globale, dalle rivolte del 2019-2020 in Cile, Catalogna, Stati Uniti e Francia, alle resistenze in Kurdistan, Messico e sud Italia, fino allo scontro tra interessi economici e comunità scatenato dalla crisi del Covid; cfr. di recente, G. TREMONTI, *Globalizzazione. Le piaghe e la cura possibile*, Solferino, Milano, 2022.



La globalizzazione va oltre la logica liberale, sorpassa la critica marxista. Oggi i concetti stessi utilizzati in tema di globalizzazione a volte appaiono inadeguati, spesso impropri. Si pensi alla nota espressione di Bauman di «modernità liquida» che allude a un divenire dell'epoca moderna, ad una forse eccessiva fluidificazione della realtà, incontestabile certamente, ma che trascura le asperità, le rigidità, le perimetrazioni all'interno di una società che è in conflitto permanente.

Così, alcuni studiosi preferiscono parlare di instabilità, di disordine globale¹³, a livello planetario, in seno ad un processo di accrescimento dell'economia capitalistica, dell'apogeo del mercato, del commercio, dell'amplificazione dei movimenti finanziari, dell'accelerazione, estensione della produzione e della c.d. *competitiveness*, stante la presenza sempre più forte nei mercati di nuovi *incumbent*. La globalizzazione non condiziona solo l'assetto delle relazioni economiche nella società liquida¹⁴, ma comporta effetti significativi anche nella sfera istituzionale, tra l'altro, attraverso il tramonto dello Stato-Nazione¹⁵.

¹³ F.M. FABBRI, *Un nuovo ordine mondiale dopo il disordine globale*, in *L'Opinione delle libertà*, 27 marzo 2022, in cui l'autore affronta la tematica dell'invasione russa dell'Ucraina che sta «ridisegnando un diverso sistema di globalizzazione». Secondo l'autore «La partita giocata da Putin con la Nato sta facendo precipitare la Russia e la coalizione antagonista nell'incertezza, e nuove fratture emergono al di fuori del blocco occidentale. Il presidente russo, autorizzando l'invasione e il bombardamento, prima nella regione del Donbass, oltre a uccidere anche molti ucraini filorussi, ha sorpreso la maggior parte degli osservatori, compreso il presidente cinese Xi Jinping. Ma anche la fermezza dell'Europa e dell'Occidente non è stata meno sorprendente nelle sue risposte economico-finanziarie contro il Cremlino»; cfr., per i profili internazionali, S. BONFIGLIO, *Il diritto del popolo ucraino alla legittima difesa*, in questa *Rivista*, n. 1, 2022.

¹⁴ Z. BAUMAN, *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna 1999; ID., *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza 2002; Z. BAUMAN, T. LEONCINI, *Nati Liquidi*, Sperling & Kupfer, Milano 2017, p. 104 ss.

¹⁵ H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo* (1951), trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Torino, 1999, in particolare, il Cap. 9 sul tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti umani; G. TERRANOVA, *Virus e rivoluzione digitale hanno accelerato il tramonto dello Stato-Nazione. Nell'era della nuova globalizzazione non abbiamo imparato a divorziare dal passato*, in *Il Domani d'Italia*, 25 maggio 2021. L'autore prende spunto da due saggi di P. Bassetti e M. Russo per affrontare la questione del "glocalismo" nei suoi risvolti più complessi. Con la pandemia l'umanità è entrata in un mondo nuovo, ma con i vecchi strumenti di gestione del potere. Cfr. P. BASSETTI, *Lo Specchio di Alice*, Guerini & Associati, Milano 2020 e M. RUSSO, *Statosauri. Guida alla democrazia nell'era delle piattaforme*, Quinto Quarto, Faenza 2021.



Ciò premesso, non vi è dubbio che il fenomeno della globalizzazione debba essere analizzato in un contesto socio-storico-economico, assumendo spesso significati nuovi, sconosciuti, non prevedibili e certamente connessi al processo di costituzionalizzazione dei diritti, da cui non si può prescindere.

La rete di globalizzazione è andata espandendosi sempre di più, sfociando spesso nella disuguaglianza più violenta, perdendosi il confine tra interno ed esterno, risolvendosi in uno spazio informe, dilatato.

Questo è l'attuale paesaggio geo-politico, in cui è peggiorato il rapporto tra politica ed economia, stante la «capacità della politica di scombinare i giochi dell'economia e del mercato»¹⁶, in cui il processo di razionalizzazione interessa trasversalmente i macrotemi della politica, dell'economia e del diritto¹⁷.

Il processo di globalizzazione radicato si accompagna ad un mutamento dello scenario politico-istituzionale¹⁸, in cui si insinua la guerra globale, in cui i teatri bellici si accrescono, si moltiplicano, senza remore, esplodendo nelle città, colpendo i civili e le civiltà¹⁹. Gli Stati hanno perso lo scettro della violenza legittima, i civili sono contemporaneamente vittime senza colpa e protagonisti di una guerra senza soluzione di continuità.

La globalizzazione oggi è una sorta di involucro in cui è latente ogni forma di conflitto, in cui la guerra planetaria ha il sopravvento sulla politica, senza attendere più le decisioni un tempo sovrane dei singoli Stati, in un momento storico in cui²⁰ si assiste ad un mutamento profondo del linguaggio degli interessi nel gioco delle parti, sempre più variegati e frammentati: ogni mutamento di

¹⁶ M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione, Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 53-56.

¹⁷ B. DE SOUSA SANTOS, *Stato e diritto nella transizione post-moderna. Per un nuovo senso comune giuridico*, in «Sociologia del diritto», n. 31, 1990, pp. 28-29; U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione*, Carocci, Roma 1990, p. 95 ss.; A.O. HIRSCHMAN, *Le passioni e gli interessi*, Feltrinelli, Milano 1979, p. 36 ss.

¹⁸ G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 85 ss.

¹⁹ F. STRAZZARI, *Guerre: Conflitti globali, conflitti locali*, in *Dizionario di Storia – Enciclopedia Italiana Treccani*, Istituto giuridico della Enciclopedia Treccani, Roma, vol.1, 2010.

²⁰ M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, cit., p. 33.



linguaggio è un «aspetto centrale per comprendere la vocazione globalizzante dell'economia capitalistica e il segreto della sua potenza comunicativa»²¹.

Il predetto inquadramento del processo di globalizzazione conduce al pensiero sia di Carl Schmitt sia di Hannah Arendt che hanno introdotto il concetto di guerra civile mondiale, menzionato da Schmitt in *Teoria del partigiano*²², dove l'autore allude a un nuovo ordine mondiale, ad un *nomos* della terra, e dalla Arendt nel saggio *Sulla rivoluzione*²³, in cui si analizza la discordia civile al tempo della *polis* greca. Non vi è alcun dubbio che le radici di una guerra civile globale si rintracciano nella civiltà classica, rappresentando forse le forme embrionali dei conflitti – le c.d. *internal wars* o *uncivil wars* – atte a sconvolgere l'ordine globale, riverberandosi sugli assetti della democrazia e sugli interessi politici²⁴.

La guerra civile globale è il risultato della violenza e dell'ostilità assoluta che hanno caratterizzato l'ultimo ventennio, al punto da riportare la riflessione sullo stato di natura descritto da Hobbes nel Leviatano: la sostanziale differenza è che l'analisi hobbesiana si è incentrata su un naturale stato di pre-violenza politica, da superare tramite lo strumento della ragione, mentre l'attuale disordine globale è ulteriore, postmoderno, postpolitico, frutto anche del declino occidentale²⁵.

3. Democrazia, protezione e tutela dei diritti umani nel panorama europeo

Il disordine globale, il problema della tutela dell'ordine pubblico, l'intensificarsi della guerra civile mondiale, comporta una riflessione sulla tutela dei diritti umani che superi i confini dei singoli stati, come avviene in ambito europeo.

²¹ P. SILVESTRI, *Diritto e diritti nella società transnazionale*, in «L'Ircocervo», n. 2, 2003; cfr. K. ECK, L. HULTMAN, *One-sided violence against civilians in war: insight from new fatality data*, in «Journal of Peace Research», n. 2, 2007.

²² C. SCHMITT, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico*, trad. a cura di A. De Martinis, Einaudi, Torino 2005.

²³ H. ARENDT, *Sulla rivoluzione*, trad. a cura di M. Magrini, Einaudi, Torino 2009.

²⁴ S. HOLMES, *Passioni e vincoli*, Edizioni di Comunità, Torino 1998, p. 36 ss.

²⁵ J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Feltrinelli, Milano, 2002; C. MONTELEONE, *Crisi e ordine globale. Verso il declino dell'ordine multilaterale occidentale?*, in *Atlante geopolitico Treccani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, pp. 3-15.



Nel 2000 il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio hanno pubblicato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce i diritti e le libertà fondamentali²⁶ riconosciuti dall'Unione europea. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, i diritti, le libertà e i principi enunciati nella Carta sono diventati giuridicamente vincolanti per l'UE e per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'UE. Il Trattato di Lisbona stabilisce l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea e di promuovere e rafforzare i diritti umani²⁷ nell'azione esterna dell'UE. Il Consiglio assicura che, in seno all'elaborazione della legislazione e delle azioni dell'UE, si tenga conto dei diritti fondamentali, per la promozione degli stessi nelle relazioni con i paesi terzi e le istituzioni internazionali²⁸, nonché in occasione della negoziazione di accordi internazionali.

La tutela dei diritti fondamentali²⁹ è, in altri termini, una tematica orizzontale che riguarda tutti i settori di attività dell'UE; tutti gli organi del Consiglio devono prendere in considerazione tali diritti a prescindere dal loro livello o dai temi di loro competenza, posto che tutte le questioni connesse ai diritti fondamentali sono trattate da un organo specializzato, il Gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" (FREMP).

I principali settori di intervento del Consiglio in materia di diritti fondamentali³⁰ includono l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Adottata nel 1950, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata ratificata dai 47 paesi membri del Consiglio d'Europa. Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della Convenzione. Il Trattato di Lisbona sancisce l'obbligo

²⁶ G. OSTREICH, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza, Roma-Bari 2007; A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna 2007.

²⁷ M. LUCHERINI, *Evoluzione dei diritti umani. Nuovi diritti, nuovi contenuti, nuove sfide*, in «Counseling», n. 3, 2018.

²⁸ A. CASSESE, *Il sogno dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2008.

²⁹ S. GIANNINI, *La tutela dei diritti umani fondamentali nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario*, in *Diritto.it*, 9 febbraio 2002; M. FLORES, *Storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna 2008.

³⁰ L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari 2008.



per l'Unione europea di aderire alla Convenzione. L'adesione completerebbe la protezione dei diritti fondamentali³¹ dei cittadini dell'UE e rafforzerebbe i valori fondamentali. Migliorerebbe inoltre l'efficacia del diritto dell'UE e la coerenza della tutela dei diritti fondamentali in Europa³².

Il rispetto dei diritti umani è un elemento fondamentale di tutte le relazioni dell'UE con i paesi terzi e le istituzioni internazionali³³. Ad esempio, tutti i trattati e gli accordi firmati dall'UE devono essere conformi ai diritti umani definiti dalla Carta dell'UE; tutti gli organi del Consiglio che si occupano di affari esteri devono integrare i diritti umani nelle loro attività.

La promozione dei diritti umani³⁴ è anche di per sé una priorità. Il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia costituiscono il riferimento orientativo per i lavori dell'UE in questo settore, tra cui l'adozione di orientamenti tematici al fine di sostenere l'azione esterna dell'UE, l'avvio di dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, l'adozione di una relazione annuale sui diritti umani³⁵.

Il Consiglio approva le priorità dell'UE in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è incaricato di definire le priorità strategiche dell'Unione

³¹N. RONZITTI, *Gli Strumenti di tutela di Diritti Umani*, Istituto Affari internazionali, in *Osservatorio di Politica Internazionale (note)*, gennaio 2010; cfr. F.R. PARTIPILO, *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dal 1948 ai giorni nostri*, in *Osservatorio Diritti*, dicembre 2018.

³² M. FLORES (a cura di), *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, Utet, Torino 2007, 6 voll.

³³ L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano 2006.

³⁴ R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Giappichelli, Torino 2020; G. RAIMONDI, *Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme / Intersecting Views on Nationale and International Human Rights Protection*, Wolf Legal Publishers, Tilburg 2019; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova 2012.

³⁵ Per una ricostruzione in ambito manualistico, cfr. D. MOECKLI, S. SHAH, S. SIVAKUMARAN, D. HARRIS (a cura di), *International Human Rights Law*, Oxford University Press, Oxford 2010; A. CLAPHAM, S. MARKS, *Lessico dei diritti umani*, Vita e Pensiero, Milano 2009; P. ALSTON, H. STEINER, *International Human Rights in Context Law, Politics, Morals, Text and Materials*, Oxford University Press, Oxford 2008; L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano, 2006; C. ZANGHÌ, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, Giappichelli, Torino, 2006.



europea nelle sedi ONU competenti in materia di diritti umani³⁶, di promozione di un ambiente favorevole e sicuro a garanzia degli stessi diritti³⁷.

Si rifletta, a tal proposito, alla descrizione delle gravi violazioni dei diritti umani connesse al conflitto nell'Ucraina³⁸, all'opposizione alle esecuzioni e sostegno per l'abolizione della pena di morte, al divieto assoluto della tortura³⁹ in qualsiasi circostanza, alla condanna degli abusi dei diritti umani commessi nei confronti di donne e minori da gruppi terroristici, alla promozione della libertà di religione o di credo e dei principi di uguaglianza e non discriminazione, alla tutela dei diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati⁴⁰, dei migranti e di tutti gli sfollati.

La vittoria della democrazia è dunque incompleta se non si accompagna al rinnovato impegno di protezione dei diritti umani. Dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, cui si può ricondurre l'irrompere dei diritti umani sulla scena mondiale, tali diritti sono stati definiti e

³⁶ P. ALSTON, *The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal*, Clarendon Press, Oxford 1992; A. MARCHESI, *Diritti umani e Nazioni Unite: diritti, obblighi e garanzie*, FrancoAngeli, Milano 2007.

³⁷ A. CLAPHAM, *Human rights. A very short introduction*, Oxford University Press, Oxford 2007. Per una visione generale cfr. H. LAUTERPACHT, *International Law and Human Rights*, Stevens, London 1950; S. ZAPPALÀ, *La tutela internazionale dei diritti umani*, il Mulino, Bologna, 2011, in cui l'autore offre *guidelines* di approfondimento dei meccanismi di garanzia proposti dall'Onu, dalla Corte europea, dalla Commissione africana, delineandone i punti di forza e le debolezze.

³⁸ M. DELLI SANTI, *Il Diritto Internazionale Umanitario per la guerra in Ucraina*, in *www.diritto.it*, 4 novembre 2022; G. PACCIONE, *Conflitto russo-ucraino: un'analisi giuridica del diritto internazionale*, in *Report Difesa, Geopolitica e sicurezza*, 28 febbraio 2022.

³⁹ M. PELLINGRA CONTINO, *Violazione procedurale del divieto di tortura (Corte EDU, Otamendi Eguiguren c. Espagne del 16 Ottobre 2012)*, in questa *Rivista*, n. 4, 2012; A. VALENTINO, *Le violenze del G8 di Genova sono tortura ai sensi della Cedu: ragioni della pronuncia a ripercussioni sull'ordinamento (Nota a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Cestaro c. Italia del 7/04/2015)*, in « AIC - Osservatorio Costituzionale », n. 2, 2015. I. MARCHI, *Luci ed Ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 maggio 2014, p. 8. Nell'ordinamento italiano, soltanto da pochi anni la tortura è un delitto previsto e punito dall'art. 613-bis del codice penale. La fattispecie è stata introdotta dalla legge 14 luglio 2017, n.110.

⁴⁰ G. PIZZOLANTE, *Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell'Unione Europea*, Cacucci, Bari 2012.



identificati in numerosi trattati internazionali, di carattere universale o regionale⁴¹ e di contenuto generale o specifico. Il consolidamento graduale della tutela internazionale dei diritti umani tende a realizzare una integrazione avanzata tra i vari sistemi giuridici nazionali, al di là delle divergenze politiche e delle disparità di sviluppo, in funzione dell'essere umano e della tutela della sua dignità.

Tuttavia, se è progredita la formulazione dei diritti protetti a livello mondiale, impari è il progresso compiuto sul piano della loro attuazione. Gli eventi più recenti mostrano, infatti, che vanno diffondendosi casi di violazioni massicce e reiterate dei diritti umani⁴² e ciò in relazione anche alla questione del rapporto fra esigenze di sicurezza nazionale suscettibili di giustificare limitazioni al godimento di certi diritti e tutela delle garanzie individuali. Pertanto, all'interno dei più consolidati stati democratici, nei paesi in fase di transizione e nell'ambito della comunità internazionale, occorre evidenziare l'importanza della difesa dell'individuo e delle singole posizioni giuridiche soggettive.

4. La crisi del tradizionale concetto di Stato-nazione

La tutela e garanzia dei diritti umani, nel presente ragionamento logico-giuridico, si ricollega ai processi di regionalizzazione e autonomia all'interno di contesti nazionali e unitari che hanno di certo modificato *ab imo* gli equilibri costituzionali consolidati e hanno messo in crisi anche il tradizionale concetto di Stato-nazione.

Lo Stato-nazione, così come si era sviluppato dalla rivoluzione francese in poi, era il prodotto della nazionalità. Secondo Reinhard «la nazione e la coscienza nazionale erano fenomeni che si fondavano sull'eguaglianza di origine, sulla

⁴¹ S. BARTOLE, B. CONFORTI, E G. RAIMONDI (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova 2001.

⁴² Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, *Rapporto 2021-2022: la situazione dei diritti umani nel mondo*, Infinito, Formigine 2021. Il Rapporto 2020-2021 di Amnesty International documenta la situazione dei diritti umani in 149 paesi durante il 2020 e illustra analisi globali e regionali. Si tratta di una lettura fondamentale per chi prende decisioni politiche, per gli attivisti e per chiunque sia interessato ai diritti umani. Durante il 2020 la società è stata scossa dal Covid-19: la pandemia e le misure attuate per contrastarla hanno avuto refluenze per tutti ma hanno anche messo in forte risalto e aggravato le disuguaglianze.



comunanza di lingua e di religione, sul possesso di un determinato territorio, sulla storia comune e sui sentimenti collettivi [...]»⁴³. Lo Stato incarnava la funzione primigenia di protezione giuridica di tutti gli abitanti del territorio, a prescindere dalla nazionalità.

Elementi di conflittualità entrarono in gioco nel momento in cui lo Stato garantiva pieni diritti solo a coloro che appartenevano alla comunità nazionale. Lo Stato-nazione si caratterizzava per la presenza di una logica conflittuale ed incentrata sulla contraddittorietà tra lo Stato garante dei diritti di tutti⁴⁴ e la nazione, retta su una comunità fondata sulla sussistenza di requisiti essenziali al riconoscimento della protezione legale da parte dello Stato.

Il nazionalismo era l'espressione della strumentalizzazione dello Stato a servizio della nazione e dell'identificazione del cittadino come membro di un gruppo nazionale⁴⁵. Il superamento del nazionalismo ha aperto il varco a una diversa configurazione del potere, che, dapprima esercitato nell'ambito delle democrazie rappresentative, è andato gradualmente emigrando verso organizzazioni sovranazionali ed internazionali, sia politiche sia economiche, nei confronti delle quali i cittadini non esercitano più dirette forme di controllo.

Non vi è dubbio, sulla base di una riflessione tanto sul profilo socio-economico quanto sugli aspetti giuridico-politologici, che gli Stati dovrebbero comunque svolgere una funzione di garanzia dei livelli di benessere e protezione sociale contro le pressioni esercitate dai poteri globali; solo l'esercizio di una spinta armonizzatrice contro forme di discriminazione e disparità di trattamento all'interno del proprio territorio, potrebbe garantire l'unità nella diversità, nell'ottica di una cittadinanza dei diritti fondamentali⁴⁶.

⁴³ W. REINHARD, *Storia del potere politico in Europa*, il Mulino, Bologna 2001, p. 531 ss.

⁴⁴ M. CASALE, *La politica come esistenza autentica e la storia come narrazione: Hannah Arendt e l'esperienza totalitaria*, in «Storicamente», n. 2, 2006, p. 22; S. FORTI, *Il totalitarismo*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 35 ss.

⁴⁵ H. ARENDT, *La Nation*, in «The Review of Politics», n. 1, 1946, p. 138 ss; tr.it. *La Nazione*, in *Archivio Arendt. 1. 1930-1948*, a cura di S. Forti, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 239 ss.

⁴⁶ S. BONFIGLIO, *Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani*, Torino, 2016, pp. 91 ss.; F. DE NARDIS, *Cittadinanza e processo democratico nell'era delle società trans-locali*, in F.



Saggi

Lo Stato è continuamente sottoposto ad inevitabili sollecitazioni di tipo endogeno ed esogeno che potrebbero costringerlo a riposizionarsi all'interno di un sistema di *governance* dinamico e mutevole, che spesso sfugge a precise configurazioni politiche economiche e sociali. Citando il pensiero di Alain Touraine⁴⁷, sarebbe auspicabile una dimensione nazionale delle politiche d'integrazione e di solidarietà sociale multiforme, cosmopolita e ricca di scambi culturali.

Il concetto di Stato-nazione non si è annullato al sopraggiungere del passaggio di transizione da un'economia mondiale a un'economia globalizzata. Il declino dello Stato-nazione è stato accompagnato da un altro cambiamento, che ha determinato il passaggio dal governo alla *governance* – il cui elemento caratterizzante è una miscelanea di pubblico e di privato oltre che una nuova sfida tra unità e diversità, in una tendenziale ricerca di armonia in seno ai sistemi di legittimazione dello Stato-nazione, nonché del diritto internazionale privato e pubblico⁴⁸.

Le superiori argomentazioni valgono sia sotto l'accezione politico-sociologica sia sotto l'angolazione storico-giuridica, per cui dalle continue conflittualità tra capitalismo e proletariato si è giunti – passando tra *lobbies* capitalistiche e spunti culturali rivoluzionari di matrice democratica – alle diverse e nuove modalità di comunicazione, al mutamento ed alla rinnovata apertura delle frontiere.

Il declino dello Stato-nazione è il prodotto dell'era post-moderna; gli Stati-nazione hanno distrutto la sovranità moderna, in un momento storico-culturale in cui il sentimento nazionale riappare oggi in seno alle eterogenee conflittualità all'interno dell'ordine globalizzato.

L'avvento della globalizzazione – già favorito dalla caduta del muro di Berlino⁴⁹, dei blocchi di matrice comunista, delle forme di totalitarismo – è stata

ANTONELLI – E. ROSSI, *Homo dignus. Cittadinanza, democrazia e diritti in un mondo in trasformazione*, Wolters Kluwer Italia-Cedam, Milano, 2014, pp. 49-56.

⁴⁷ A. TOURAINE, *La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano 2015.

⁴⁸ H. LINDAHL, *Fault Lines of Globalization: Legal Order and the Politics of A-Legality*, Oxford University Press, Oxford 2013, p. 10 ss.

⁴⁹ A. VILLAFRANCA, *Dopo il Muro: le illusioni della globalizzazione*, in *Ispionline.it*, 7 novembre 2014. Secondo l'autore «Giungeva al termine non solo la contrapposizione politico-ideologica est-ovest,



accompagnato da un grande sforzo per ricostruire nuovi sistemi giuridici e politici a livello mondiale, che però non sempre sono in grado di garantire una migliore protezione dei diritti fondamentali.

Oggi, non soltanto è scemata la pretesa verso una tutela assoluta a livello nazionale dei diritti ma anche la tutela entro lo Stato è mutata. È stato messo in discussione, come sottolineato da certa dottrina⁵⁰, il presupposto su cui è scaturita l'impalcatura del sistema costituzionale di tutela dei diritti in ambito nazionale, scalfendo in tal modo la tendenza verso una unitarietà del diritto, un *singulum ius*, «una legge unica per un unico popolo»⁵¹.

Secondo alcuni studiosi⁵², il superamento dei confini spazio-temporali si traduce in arricchimento culturale, in modo da superare logiche nazionalistiche, etnocentriche delle società tradizionali; secondo altri⁵³, l'accezione negativa della globalizzazione tra cui l'aumento del divario tra ricchi e poveri⁵⁴, comporta una certa frammentazione culturale, l'aumento di conflitti tra culture diverse e dei fondamentalismi che hanno minato la sicurezza degli e negli Stati⁵⁵.

ma anche quella economica tra il capitalismo di stampo occidentale e l'economia pianificata dei regimi comunisti. La perdurante inefficienza di quest'ultima aveva esacerbato e affrettato l'insostenibilità politica del modello comunista sovietico. Negli anni '90, *leitmotiv* di qualsiasi descrizione del mondo e ingrediente immancabile nelle ricette per la crescita diventava la "globalizzazione", epifenomeno di un mondo senza muri».

⁵⁰ G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, cit., p. 85 ss.

⁵¹ Ivi, p. 85.

⁵² T. LEWITT, *The globalisation of markets*, in «Harvard Business Review», n. 3, 1993, pp. 92-102.

⁵³ P. KENNEDY, *Preparing for the twenty-first century*, Random House, New York 1993; D. RODRICH, *Has globalisation gone too far?*, PIIE Press-Columbia University Press, Washington 1997; J.H. MITTELMAN, *The globalisation syndrome: transformation and resistance*, Princeton University Press, New York 2000.

⁵⁴ P. BARDHAN, *Does Globalization Help or Hurt the World's Poor?*, in «Scientific American Magazine», 2006, trad. it. *La globalizzazione è un bene o un male per i paesi poveri?*, in *Le Scienze*, 26 marzo 2006.

⁵⁵ J.E. STIGLITZ, *La globalizzazione ed i suoi oppositori*, Einaudi, Torino 2002; D. ZOLO, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Laterza, Roma-Bari 2004; F. CARDINI, *La globalizzazione. Tra nuovo ordine e caos*, Il Cerchio, Rimini 2005; M. WOLF, *Perché la globalizzazione funziona*, il Mulino, Bologna 2006; Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 104 ss.; cfr. A. APPADURAI, *Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione*, Meltemi, Roma 2001; W. ELLWOOD, *La globalizzazione*, Verso, Urbino 2003.



La globalizzazione ha comportato significativi mutamenti, sia sul piano economico-finanziario, accelerando le politiche di *governance* commerciali e fiscali, i risultati internazionali in tema di ricerca scientifica, ma soprattutto sul piano culturale e relazionale.

Ciò nonostante, l'assenza spesso di chiarezza nei rapporti internazionali, i dissaccordi, le conflittualità e le incomprensioni tra gli attori sulla scena europea hanno comportato una certa difficoltà di comprensione; l'ultimo ventennio è stato, infatti, caratterizzato da una certa unità dell'ordine globalizzato, ma al medesimo tempo dalla compresenza di fattori distorsivi ed elementi di rottura e diversi tentativi di ripristinare il medesimo ordine globalizzato, anche a causa dei frequenti attacchi terroristici, che hanno minato la difesa dello Stato e dell'ordine pubblico⁵⁶ e della strenua lotta al mantenimento della sicurezza nazionale, europea ed internazionale⁵⁷.

Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali oltrepassano i confini del diritto statale e si inquadrano nella visione più ampia di cittadinanza globale e come esercizio concreto e non astratto di diritti irrinunciabili, già consacrati in seno alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata dall'Assemblea costituente francese (1789) o la Dichiarazione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 secondo le linee di indirizzo dell'ONU e in armonia con i principi della citata Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

In seno al processo di integrazione europea, alle strategie di politica economica ed estera, tenuto conto dei fenomeni migratori⁵⁸ è importante riflettere sui valori

⁵⁶ M. MANETTI, *Una stagione di fioritura della libertà di pensiero è ormai alle spalle*, in F. DAL CANTO, P. CONSORTI, S. PANIZZA (a cura di), *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischio per la sicurezza*, Pisa University Press, Pisa 2016, pp. 15-23; J.F. FLAUS, *The European Court of Human Rights and the freedom of Expression*, in «Indiana L.J.», vol. 84, 2009, p. 840 ss.

⁵⁷ G. MAESTRI, *Sicurezza e libertà: margini e orizzonti di (buon) senso, con uno sguardo comparato*, in questa *Rivista*, n. 1, 2017, pp. 291 ss.; T. GRECO, *Sicurezza e insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito*, in T. GRECO (a cura di), *Dimensioni della sicurezza*, Giappichelli, Torino 2009, p. 16 ss.; T.E. FROSINI, *Teoremi e problemi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 495-524.

⁵⁸ K. KOSER, *Le migrazioni internazionali*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 39-53; J. GOSS, B. LINDQUIST, *Conceptualizing International Labor Migration: A structuration Perspective*, in «International Migration Review», n. 2, 1995, pp. 317-351.



universali dei diritti inviolabili e inalienabili⁵⁹. Ciò è ancor più probante se si analizza la relazione tra sicurezza e libertà dal punto di vista storico-giuridico⁶⁰.

Due costanti di ogni società, come noto, sono la libertà e la sicurezza, che determinano la capacità della società di garantire ad ogni soggetto la massima espressione di sé in una situazione di piena libertà personale, priva di condizionamenti e di fattori esterni influenzanti. Secondo Hobbes l'uomo viveva in uno stato di natura in cui era libero di agire secondo il suo volere. Successivamente, egli, stringendo un *patto sociale*, decideva di alienare i propri diritti a favore di una causa superiore: la sicurezza.

La libertà, invece, è stata dichiarata formalmente «diritto inalienabile dell'uomo», così come quei principi di matrice illuministica di fraternità e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in un documento del 1789, venuto poi alla storia come la «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino».

Le due diverse esigenze di libertà e di sicurezza presentano la caratteristica di essere inversamente proporzionali, sebbene dovrebbero rimanere sul medesimo piano, per evitare distorsioni all'interno dello stato e della vita del cittadino.

La sicurezza secondo Hobbes è connaturata all'idea di protezione mentre secondo Locke il diritto positivo ha la funzione di tradurre le leggi naturali che pertanto sono strumento per preservare ed estendere la libertà.

Terrorismo e crisi economica hanno, d'altra parte, indebolito le fondamenta dei principi democratici, aprendo un varco al dubbio, all'incertezza e quindi al bisogno di sicurezza, assente nell'ordine/disordine globalizzato.

Nell'attuale contesto contemporaneo e, in particolare, in quello europeo – basti riflettere sulla portata normativa dell'art. 3, comma 2, del Trattato consolidato dell'Unione europea – «l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere interne». Lo spazio di libertà, sicurezza e

⁵⁹ J.H.H. WEILER, *Fundamental rights and fundamental boundaries: on standards and values in the protection of human rights*, in N.A. NEUWAHL, A. ROSAS (eds.), *The European Union and human rights*, Nijhoff, The Hague 1995, p. 30 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1991, p. 63 ss.; C. ZANGHÌ, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, cit., p. 24 ss.

⁶⁰ D. RINOLDI, *Lo spazio di libertà. Sicurezza e giustizia*, in U. DRAETTA, N. PARISI (a cura di) *Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale*, Giuffrè, Milano 2018.



giustizia rimanda ad un *topos* non globalizzato ma delocalizzato, con riferimento concreto alla dimensione territoriale⁶¹.

La questione apre, pertanto, il dibattito sulla difficoltà a contemplare i diritti al di fuori del loro contesto storico e culturale, estraniandoli da una precisa contestualizzazione; scaturisce una riflessione sulla «compatibilità costituzionale di diritti diversi per origine e tradizione, culturalmente variegati e quindi meticci»⁶².

5. Diritti fondamentali, pluralismo e multiculturalismo nella comparazione giuridica

Mi sembra opportuno, all'uopo, richiamare il pensiero del filosofo Kant, che nel suo saggio *Antropologia dal punto di vista pragmatico*⁶³ scrive che all'egoismo «non si può che opporre il pluralismo, ossia quale modo di pensare che consiste nel non ricondurre tutto il mondo a noi stessi, ma nel considerarci e nel comportarci come semplici cittadini del mondo».

La dimensione del cittadino, di natura cosmopolitica, il riferimento alla comunità statale e allo spazio costituzionale europeo, consente di riflettere sulla risposta giuridica alle dinamiche della società multiculturale, alla luce del nuovo diritto globale, seguendo un approccio comparatistico⁶⁴.

Fra i diversi elementi di complessità che informano gli ordinamenti giuridici degli Stati contemporanei, oggi l'attenzione si concentra sul panorama delle fonti

⁶¹ A. DI MARTINO, *Il territorio dallo Stato-nazione alla globalizzazione: sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Giuffrè, Milano 2010, p. 413 ss.

⁶² Cfr. in particolare S. BONFIGLIO, *Costituzionalismo meticcio*, cit., pp. 119 ss.; M. RICCA, *Dike meticcica. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, *passim*; ID., *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino 2013; T. MAZZARESE, *Diritto. Tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino 2013.

⁶³ I. KANT, *Antropologia dal punto di vista pragmatico - Parte prima. Didattica antropologica. Del modo di conoscere l'interno e l'esterno dell'uomo*. Libro I. *Della facoltà di conoscere*, in ID., *Critica della ragione pratica e degli scritti*, a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 2006, p. 450 ss.

⁶⁴ S. BONFIGLIO, *Costituzionalismo meticcio*, cit.



del diritto delle moderne costituzioni. Il diritto costituzionale contemporaneo fornisce la prova del nove delle recenti teorie antipositivistiche per dimostrare l'inidoneità teorica del vecchio positivismo giuridico ad analizzare e comprendere il significato degli odierni ordinamenti giuridici contemporanei, in particolare la relazione tra diritto e morale, la tutela dei diritti e la teoria della sovranità dello Stato.

Gli indirizzi antipositivisti spesso analizzano accezioni piuttosto remote del giuspositivismo, giungendo addirittura a fraintendere o a scambiare per giuspositivismo teoriche lontane dall'esserlo. Si pensi alla sussistenza di alcuni indirizzi antipositivisti che si confondono negli indirizzi provenienti a volte dal costituzionalismo moderno (Dworkin, Habermas, Zagrebelsky), in un clima di costante dubbio nei confronti del positivismo giuridico⁶⁵, senza tralasciare le istanze antipositivistiche di derivazione non costituzionalista, come nel caso degli indirizzi filosofico-giuridici contemporanei⁶⁶.

Non è oggetto di questo contributo la disamina del dibattito contemporaneo fra giuspositivismo e antipositivismo ma è utile per comprendere le refluenze dei due indirizzi di pensiero sul costituzionalismo, oggi universalmente accettato, e risultato della spinta verso la globalizzazione.

Oggi si preferisce parlare di *multilevel constitutionalism*, di principi fondativi ordinamentali (Pernice)⁶⁷ all'indomani della sottoscrizione del Trattato di Amsterdam; si trattava e si tratta di una formula semantica in grado di captare il processo di trasformazione del diritto e delle istituzioni non soltanto europee ma anche regionali e nazionali (si rifletta sul caso esperienziale dell'America latina, sulla problematica della funzione di integrazione economica⁶⁸ fra i paesi più

⁶⁵ G. PINO, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 1999, p. 203 ss.

⁶⁶ J. FINNIS, *Legge naturale e diritti*, Giappichelli, Torino 1980.

⁶⁷ I. PERNICE, *Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution – Making revisited*, in «Common Market Law Review», n. 4, 1999, pp. 703 ss.

⁶⁸ M.A.R. MIDON, *Derecho de la integración. Aspectos institucionales del Mercosur*, Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires 1998.



importanti a livello mondiale, nonché sulla tutela giurisdizionale dei diritti umani innanzi alla Corte interamericana dei diritti umani).

Il *multilevel constitutionalism* si connette al multiculturalismo nella sua accezione più lata; se si guarda attraverso la lente della relazionalità tra le varie strutture continentali, si osserva criticamente che il multicultural panorama politico-istituzionale, dall'America latina⁶⁹ all'India⁷⁰, si è caratterizzato più o meno per la sussistenza di una certa solidità di natura geopolitica. Di fatto oggi, invece, si frappongono vere e proprie battute d'arresto anche di natura politica, legate agli orientamenti governativi, alle inclinazioni istituzionali, alle frammentazioni partitiche.

Il continuo dinamismo, i vari mutamenti in seno alle varie parti del pianeta sono i fattori determinanti dell'odierno sistema globalizzato, cui si accompagna la crisi del capitalismo e delle istituzioni democratiche⁷¹. Il sistema globale sta attraversando una sorta di oscurantismo che scaturisce da alcuni elementi connotativi del processo di modernizzazione e da una graduale perdita di legittimazione sociale e politica.

In un simile quadro politico-istituzionale, l'Unione europea ha manifestato dei forti e concreti dubbi ed una certa dose di scetticismo nei confronti di talune scelte di indirizzo politico, come la *Brexit*⁷², maturate sotto la spinta di forze antieuropeiste.

⁶⁹ M. FORONI, *Beni comuni e diritti di cittadinanza. Le nuove costituzioni sudamericane*, Lampi di stampa, Vignate (Mi) 2014.

⁷⁰ D. AMIRANTE, *The Indian multicultural State: a model for Asia or more?*, in D. AMIRANTE, V. PEPE (a cura di), *Stato democratico e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali*, Giappichelli, Torino 2011, p. 30 ss; R. LINGAT, *La tradizione giuridica dell'India*, Giuffrè, Milano 2003, p. 10 ss.; G. MARAJAN, *Indian Exceptionalism or Indian model: negotiating cultural diversity and minority rights in a democratic Nation-State*, in W. KIMLYCKA, B. HE (eds.), *Multiculturalism in Asia*, Oxford University Press, Oxford 2005; L. PEGORARO, A. RINELLA, *Introduzione al diritto pubblico comparato. Metodologie di ricerca*, Cedam, Padova 2002, p. 64 ss.

⁷¹ D. RODRICK, *The globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, Norton & Co., London-New York (NY) 2011.

⁷² C. MARTINELLI, *I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3, 2016, p. 803 ss.; E. MOSTACCI, *Sintomo, patologia, talora*



6. Globalizzazione e glocalizzazione tra superamento di vecchi modelli economici e nuove istanze partecipative nello spazio pubblico europeo

Alla luce di quanto esposto, è ovvio che la crisi – economica, politica, sociale ed istituzionale – che caratterizza le democrazie occidentali non ha inizio nei primi anni Duemila, ma addirittura negli anni Settanta del secolo scorso, allorché il modello keynesiano, che aveva dominato le economie occidentali sin dal dopoguerra, non rispondeva più al quadro socio-storico-economico⁷³. La crisi del modello keynesiano non ha riguardato soltanto la sfera economica, ma anche la sfera politico-istituzionale attraverso una riduzione della partecipazione popolare alla vita politica, comportando negative refluenze di matrice antidemocratica.

Dal punto di vista geopolitico, le crisi industriali e finanziarie, le disegualianze crescenti dei sistemi sociali, hanno comportato, in numerosi Paesi, un percorso inverso rispetto alla globalizzazione⁷⁴, in forza dell'esigenza di un ritorno alle politiche nazionali, in una spinta verso la glocalizzazione, sebbene non sia oggi del tutto rappresentabile.

In un momento politico-storico-culturale come quello attuale, le identità nazionali riappaiono, cercano di prevalere, spogliandosi spesso del proprio ruolo e confondendosi con le ideologie e le pratiche religiose e/o fanatiche.

Tutto ciò si è accompagnato a mutamenti politico-istituzionali, come nel caso dell'uscita del Regno Unito dall'UE⁷⁵, da mutamenti dei processi decisionali, tanto da pervenire ad una graduale depoliticizzazione degli stessi, in seno ad una

talora medicina: il partito antipartito e la multiforme crisi delle democrazie europee, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3, 2015, p. 583 ss.

⁷³ R. BELLOFIORE, *I lunghi anni Settanta. Crisi sociale e integrazione economica internazionale*, in L. BALDISSARA (a cura di), *Le radici della crisi. L'Italia tra gli anni Sessanta e Settanta*, Carocci, Roma 2001.

⁷⁴ R. BELLOFIORE, J. HALEVI, *La Grande recessione e la terza crisi della Teoria Economica*, disponibile in *ResearchGate*, 3 marzo 2010.

⁷⁵ F. BESTAGNO, *Scenari di dis-integrazione commerciale in caso di "Brexit"*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3, 2016, pp. 535-542; E. MOSTACCI, *Viaggio al termine della storia: Brexit e il volto oscuro della globalizzazione*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3, 2016, pp. 791-802.



«dinamica di integrazione interordinamentale pluridimensionale»⁷⁶, che sembra caratterizzare gli Stati europei.

In particolare, oggi la globalizzazione si scontra con la glocalizzazione nell'ambito del livello di partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale di cui fanno parte. Se è vero (in presenza di un forte pluralismo giuridico, delle fonti e dei sistemi di regole e di normatività) che le società pluraliste si aprono ad uno scenario europeo di perdita di coerenza e di assimilazione, in seno agli ordinamenti nazionali e nello stesso ordinamento dell'Unione, a favore di elementi di frammentazione, tuttavia, non si può non convergere sulla opportunità di una certa uniformazione in seno ad un quadro normativo di valori e principi, in cui la cittadinanza dell'Unione è «cittadinanza delle cittadinanze»⁷⁷.

La riflessione sulla cittadinanza, perno dell'idea della *koinè* politica e giuridica a livello sovra-nazionale, trans-nazionale e multi-culturale conduce verso lo sviluppo di una nozione di un diritto europeo comune, di comunanza di valori, in cui trovare un giusto mezzo tra l'universale e il particolare, fra ciò che è europeo /globale e ciò che è locale/globale.

La condizione della realizzazione di un modello europeo di società, aperta e rispettosa dei valori e principi su cui si fonda il diritto europeo, come contraltare al potere legislativo e governativo, richiede la guida e l'appoggio di forze politiche atte a rafforzare l'intero apparato ordinamentale del diritto europeo sulla base del consenso e della partecipazione dei cittadini dell'Unione, attraverso le loro istituzioni rappresentative come il Parlamento europeo, e le forme di democrazia partecipativa previste dal Trattato di Lisbona mediante la cosiddetta iniziativa legislativa dei cittadini.

Già negli anni Settanta/Ottanta – si osserva – era avvenuto uno iato tra i meccanismi di rappresentanza popolare e gli indirizzi di natura macroeconomica, una sensibile riduzione degli strumenti di intervento economico e fiscale dei singoli Stati, una riduzione del potere parlamentare rispetto a quello

⁷⁶ E. MOSTACCI, *Viaggio al termine della storia*, cit., p. 792.

⁷⁷ L. MOCCIA, *La cittadinanza nella prospettiva della federazione europea*, in «La cittadinanza europea», n. 2, 2011, p. 39 ss.



dell'esecutivo. Si pensi, per esempio, al passaggio dai sistemi proporzionali ai sistemi maggioritari, che ha inciso sui meccanismi di *governance*, o sulla scissione del legame tra autorità monetarie ed istituzioni politiche, attraverso la disciplina dei mercati⁷⁸. Successivamente, i regimi di democrazia partecipativa successivi alla fine della seconda guerra mondiale hanno lasciato il posto a regimi di democrazia deliberativa⁷⁹.

I testi costituzionali sono il risultato di un coacervo di indirizzi, orientamenti e modelli che hanno condotto al superamento dell'idea dell'individuo astratto ed hanno invece valorizzato lo spirito di appartenenza, il c.d. "personalismo comunitario". In risposta alla cultura contemporanea caratterizzata da un forte individualismo, da paludosi rapporti interpersonali, riacquista valore la riflessione di Emmanuel Mounier sul personalismo comunitario sviluppata negli anni '30, ove il filosofo francese optava per la qualità delle relazioni e non per la massimizzazione dei beni e quindi della proprietà.

Si trattava di una accezione migliore del neocomunitarismo di stampo nordamericano emerso negli ultimi decenni, idonea ad offrire un «nuovo radicamento» all'uomo della società moderna, sia come individuo sia come facente parte di una formazione sociale.

La globalizzazione comporta una rivisitazione delle forme tradizionali di mediazione della relazionalità tra individuo e comunità. Rimangono inalterati i bisogni relazionali, di appartenenza e sicurezza che trovano asilo nelle forme di comunità a rete, prive di precisi e concreti confini spazio-temporali. La comunità territoriale-locale può in ogni caso consentire forme rinnovate di partecipazione politica⁸⁰ come d'altra parte imposto dal costituzionalismo moderno.

⁷⁸ Cfr. A. SOMMA, *Governare il vuoto? Neoliberismo e direzione tecnocratica della società*, in *Micromega online*, 29 luglio 2016; T. FAZI, *Una crisi iniziata quarant'anni fa*, in «Micromega – Almanacco di economia», n. 4, 2017, p. 82.

⁷⁹ A. SOMMA, *Governare il vuoto?*, cit.

⁸⁰ S. PISCIOTTA, *Senso di comunità e partecipazione. I mutamenti introdotti dalla globalizzazione*, in «Aggiornamenti sociali», n. 11, 2003; B. DONNELLY, M. JOPP, *Les partis politiques européens et la démocratie dans l'UE*, in NOTRE EUROPE, *La démocratie au sein de l'UE et le rôle du Parlement européen*, 2009, p. 15 ss. (in *institutdelors.eu*).



Il senso di comunità e di partecipazione⁸¹ si traduce in riconoscimento dei diritti, in tutela delle posizioni giuridiche soggettive, in difesa dei diritti dell'uomo; in altri termini, il rispetto della persona umana è intimamente connesso alla relazionalità costante tra libertà ed uguaglianza, da intendere non soltanto nell'accezione formale ma anche sostanziale.

L'apertura dei confini, la già ottenuta comunitarizzazione del concetto di cittadinanza in rapporto agli istituti partecipativi⁸², la tutela dei diritti fondamentali, prescindono dall'appartenenza di sesso, di razza, di religione, di pensiero, si accompagnano alla presa di coscienza da parte dei cittadini – europei e non – del significato della glocalizzazione, in un'accezione ben diversa dalle forme di idolatria razziale o di fanatismo pseudoreligioso che sembrano animare i nostri giorni.

Il concetto stesso di nazione, distintosi nel Romanticismo nel segno di ideali nobili, passioni, libertà e senso civico, oggi⁸³, viene strumentalizzato da forze populiste⁸⁴, che fanno leva sulla frammentazione e la crisi dello Stato-nazione.

7. Globalizzazione, frammentazione, ordine, armonizzazione?

La forza dei populismi dipende prevalentemente dall'impatto dei processi di “globalizzazione” sulla crisi dello Stato-nazione.

Del resto, nell'ultimo decennio, il termine “globalizzazione” ha assunto, nell'ambito di una vasta quanto controversa letteratura sul tema, la funzione di

⁸¹ S. CASSESE, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Einaudi, Torino 2009.

⁸² L. MOCCIA, *Cittadinanza e democrazia nell'Europa in crisi: quale via all'Unione politica*, in «La cittadinanza europea», n. 2, 2012, p. 35 ss.

⁸³ G. SILVESTRI, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 4, 2013.

⁸⁴ A.L. FARRO, *Movimenti collettivi e forze populiste nel XXI secolo*, in F. Antonelli, E. Rossi (a cura di), *Homo dignus*, cit., pp. 109-139; A.L. FARRO (a cura di), *Italia alterglobal. Movimento, culture e spazi di vita di altre globalizzazioni*, FrancoAngeli, Milano, 2006; A. L. FARRO, P. BEBUGHINI (a cura di), *Europa alterglobal. Componenti e culture del “movimento dei movimenti” in Europa*, FrancoAngeli, Milano 2008.



una categoria esplicativa piuttosto generica, di un concetto paradigmatico, capace di attribuire un significato positivo o negativo al passaggio dell'umanità verso il terzo millennio, in una dimensione interpretativa polisemica che ne costituisce l'*humus* strutturale, il tratto comune dell'idea di un processo che tende a divenire idealmente unitario.

Una retorica, divulgata dai mezzi di comunicazione di massa occidentali, tende a presentare la globalizzazione come un processo lineare ed irreversibile e ad accreditare come imminente l'effettiva integrazione culturale, politica ed economica della società globale.

Si pensi alla *global civil society* o al *global village* per rendersi conto che si tratta di parole d'ordine della globalizzazione, utilizzate spesso anche nel lessico internazionale⁸⁵. Questa retorica, però, ha sottovalutato la circostanza che la omologazione degli stili di vita, delle forme linguistiche e culturali, delle ideologie politiche, dei modelli di produzione e di consumo non implica conseguentemente ordine e integrazione, soprattutto per quanto concerne il tema della relazionalità tra stranieri e diritti nell'assetto sistematico europeo⁸⁶.

A contrario, una pressione verso una omologazione dei valori può generare resistenza, disordine e violenza. In taluni casi essa sembra stimolare fenomeni di rigetto, di secessione ed isolamento da parte di soggetti, Stati, gruppi etnici, minoranze linguistiche o religiose, di rifiuto nei confronti della "contaminazione globale".

Spesso i recenti indirizzi dottrinali si imbattono nella duplice problematica della globalizzazione e della frammentazione, osservandosi come spesso il processo di globalizzazione divida e frammenti piuttosto che unisca. Secondo Clark⁸⁷ l'ondata

⁸⁵ M. KALDOR, *Global Civil Society*, Polity Press, Cambridge 2003, p. 20 ss.

⁸⁶ Cfr. C. PANZERA, *Stranieri e diritti nel sistema della Carta sociale europea*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 2, 2016, pp. 483-506; C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, p. 297 ss.; per quanto concerne l'integrazione sociale degli stranieri, v. G. ROMEO, *La cittadinanza sociale nell'era del cosmopolitismo: uno studio comparato*, Cedam, Padova 2011; F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Giappichelli, Torino 2013, p. 20 ss.

⁸⁷ I. CLARK, *Globalizzazione e frammentazione*, Il Mulino, Bologna, 2001, p.10.



della globalizzazione «designa mutamenti relativi sia all'intensità che alla portata delle interazioni internazionali». Da un lato, la globalizzazione si sovrappone a concetti come integrazione, interdipendenza, multilateralismo, apertura e intercomunicazione; dall'altra, la diffusione geografica di queste tendenze rimanda a concetti come globalismo, compressione spaziale, universalizzazione e omogeneità. La globalizzazione⁸⁸ sarebbe un fenomeno in costante diafrasi con quello della localizzazione, sia in termini di tendenza alla disgregazione, all'autarchia, sia in quelli di separatismo etnico-nazionalistico e di integrazione regionale.

Nel solco dei *cultural studies*, anche Clifford Geertz constata che ad una crescente globalizzazione⁸⁹ dell'economia e della comunicazione si accompagna il moltiplicarsi delle differenze e delle divisioni culturali delle quali i conflitti etnici e quelli religiosi sono la manifestazione più drammatica ed esasperata.

Secondo Geertz⁹⁰ nel duplice movimento di globalizzazione è insito il significato di frammentazione in quanto «quanto più le cose si avvicinano le une alle altre, tanto più rimangono separate e il mondo dell'interconnessione globale rappresenta una realtà tanto remota quanto lo è la società senza classi».

Secondo altri indirizzi di pensiero⁹¹, ciò che si sta sviluppando su scala mondiale non è un processo di integrazione culturale, ma un fenomeno complesso di segmentazione, ibridazione e sdoppiamento culturale. Tutto questo non sarebbe riconducibile alla tesi dell'unificazione culturale, ma si caratterizzerebbe per il tratto dinamico e conflittuale dell'interazione culturale.

È certo che il fenomeno della globalizzazione nel suo significato letterale rimanda all'incremento dell'interconnessione culturale, anche se localmente sussistono esempi probanti di deglobalizzazione, di scelte politiche di autoesclusione, di controglobalizzazione. La globalizzazione, insomma, non è per

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ M. KALDOR, *Global Civil Society*, cit., p. 20 ss.

⁹⁰ C. GEERTZ, *Mondo globale, mondi locali*, il Mulino, Bologna 1999, p. 59; A.C. AMAN JR., *The Globalizing State: A future. Oriented Perspective on the Public-Private distinction, Federalism and Democracy*, in «Vanderbilt Journal of Translational Law», n. 4, 1998; E. SEVERINO, *La tendenza fondamentale del nostro tempo*, Adelphi, Milano 1988, p. 30 ss.

⁹¹ U. HANNERZ, *La diversità culturale*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 21-22.



nulla un concetto statico ma dinamico, al punto che si può parlare di *globalizzazioni differenti per mondi differenti*. Essa investe anche la cultura attraverso fenomeni di diffusione non perimetrabili ma liberi in seno ai quali la contrapposizione tra localizzazione e globalizzazione perde il significato concettuale, per acquisirne uno diverso, frutto della condivisione di ideologie culturali, di subculture e controculture, di linguaggi culturali diversi e conflittuali.

Hannerz⁹² non considerava il «globale» e il «locale» come necessariamente contrapposti, ma ne coglieva la dimensione dialettica, tipica dell'approccio globale, in cui spinte globaliste e nuove forme di localismo interagiscono sul piano culturale e non.

8. Globalizzazione e glocalizzazione: processi di integrazione culturale

Nell'era della globalizzazione emerge, non sempre in opposizione ai movimenti e processi di integrazione culturale, un nuovo slancio delle culture locali.

L'interconnessione tra influenze globali e locali è presente in tutti gli aspetti della vita sociale. In tal senso, l'analisi della glocalizzazione configurata da Roland Robertson rileva al fine di comprendere la sintesi tra il globale e il locale.

Sviluppando il concetto dell'universalismo mediante il particolarismo e del particolarismo mediante l'universalismo, secondo Robertson⁹³ gli individui, i cittadini sono soggetti attivi, anziché passivi, se si inquadrano nei processi di riproduzione delle istituzioni sociali, in forza di un *background* di influenze e condizionamenti culturali locali.

Il processo culturale globale, risultato di una costante interazione tra tendenze universali e approcci particolaristici, è da intendersi come processo dialettico, *in itinere* nel corso del quale elementi contraddittori sono portati a una *conductio ad*

⁹² *Ibid.*

⁹³ R. ROBERTSON, *Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale*, Asterios, Trieste 1999, p.141 ss.



unitatem. Solo in quest'accezione si può parlare di *glocal*, attraverso un recupero della dimensione sociale e culturale della globalizzazione. È la stessa globalizzazione che ostacola se stessa se si pensa alle innumerevoli voci di contestazione diffusi in tutto il mondo mentre – sembra antinomico ma non lo è – paradossalmente è proprio la contestazione alla spinta globale che ha prodotto dappertutto l'attenzione ai particolarismi locali.

L'universalizzazione e l'unificazione di istituzioni, simboli, stili di comportamento e la valorizzazione e la difesa delle culture e delle identità locali, sembra costituire un dato fenomenico per poter leggere i fenomeni locali e globali al tempo stesso.

Alla luce di queste considerazioni si potrebbe, quindi, affermare che il concetto di *glocalizzazione*, nato soprattutto per interpretare fenomeni principalmente culturali, sembra essere diventato un paradigma teorico che è possibile utilizzare per interpretare dinamiche socio-giuridiche complesse.

Seguendo il pensiero di Robertson⁹⁴, sarebbe preferibile parlare di *glocalizzazione* piuttosto che di *globalizzazione*, di «un processo all'interno del quale il coincidere e l'intrecciarsi di sintesi e di dispersione, d'integrazione e di scomposizione, sono qualsiasi cosa che accidentali, ed ancor meno modificabili».

Bauman⁹⁵ rifletteva sul legame tra *globalizzazione* e l'avvento ed il persistere delle disuguaglianze anche economiche nella dimensione spaziale e temporale. Sono molte le ragioni per pensare che la disuguaglianza economica contemporanea costituisca terreno fertile per l'esacerbarsi di minacce costanti al progresso sociale e alla democrazia⁹⁶.

⁹⁴ R. ROBERTSON, cit.

⁹⁵ Z. BAUMAN, *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando, Roma 2005; ID., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 21-22.

⁹⁶ J. STIGLITZ, *Il prezzo della disuguaglianza*, Einaudi, Torino 2013; M. FRANZINI, *Combattere la disuguaglianza per tornare a crescere*, in «Micromega», n. 4, 2017, pp. 20-32; M. FRANZINI, M. PIANTA, *Le disuguaglianze. Quante sono, come combatterle*, Laterza, Roma-Bari 2016; M. FRANZINI, M. RAITANO, *Income inequality in Italy. Tendencies and Policy Implications*, in G. SANCETTA, D. STRANGIO (a cura di), *Italy in the European Context. Research in Economics, Business and Environment*, Palgrave, London 2015.



La dimensione locale e la dimensione globale prevalgono su quella nazionale e la nazione non è più punto di equilibrio tra lo spazio locale ed il resto del mondo⁹⁷. La globalizzazione sarebbe da intendere come delocalizzazione, il concetto di globale rimanda al «processo che non va inteso come lineare, totale e omnicomprensivo ma piuttosto come contingente, conflittuale e dialettico-globale»⁹⁸.

Dahrendorf⁹⁹ definisce la globalizzazione come una «tendenza ambigua, duale, nella quale la gente è attratta verso il più vasto mondo ma anche verso il conforto del vicino più prossimo».

Si tratta di una tendenza, appunto, di «glocalizzazione» per cui secondo Dahrendorf «simultaneamente, noi assistiamo da un lato ad un'emigrazione della decisione politica dagli Stati nazionali verso l'esterno, verso sedi molto spesso sconosciute o remote; e dall'altro, a una corrispondente frammentazione della decisione politica verso l'interno, in direzione di unità politiche che spesso non sono intrinsecamente democratiche»¹⁰⁰.

Dopo il crollo del muro di Berlino e l'implosione dell'Unione sovietica, il modello democratico-rappresentativo è stato adottato dagli ex paesi socialisti, garanzia di libertà e pluralità. Nel momento in cui la democrazia liberale è esaltata, la sovranità degli Stati-nazione, simbolo delle moderne democrazie rappresentative, è stata indebolita dagli attuali processi di globalizzazione e glocalizzazione.

Gli indirizzi dottrinari oggi, come sottolineato da Dahrendorf nell'intervista di Antonio Polito, si interrogano criticamente sul futuro della democrazia, sulla

⁹⁷ A. GIDDENS, *Le conseguenze della modernità*, il Mulino, Bologna 1994, p. 71, secondo cui «la trasformazione locale è una componente della globalizzazione perché rappresenta l'estensione laterale delle connessioni sociali nel tempo e nello spazio [...] Il risultato non è per forza di cose una serie generalizzata di mutamenti che agiscono in direzione univoca, bensì una serie di tendenze reciprocamente opposte [...] Nello stesso tempo in cui le relazioni sociali subiscono uno stiramento laterale assistiamo, nell'ambito stesso del processo, al rafforzamento delle pressioni per ottenere una maggiore autonomia locale e un'identità culturale regionale».

⁹⁸ S. SIBEY, "Let them Eat cake": *Globalization, Post-modern Colonialism and the Possibilities of Justice*, in «Law and Society Review», n.2, 1997.

⁹⁹ R. DAHRENDORF, *Dopo la democrazia*, intervista di Antonio Polito, Laterza, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 25-27.

¹⁰⁰ Ivi, p. 130.



base delle due correnti di pensiero dei globalisti e degli scettici. I globalisti, fautori della crisi irreversibile dello Stato-nazione, si sono soffermati sui processi di velocizzazione dell'interdipendenza economica delle diverse società nazionali, tenuto conto delle refluenze della globalizzazione. Gli scettici, invece, optano per una demistificazione del concetto di globalizzazione, a favore invece del concetto tipicamente giuridico di internazionalizzazione, insistendo sulla centralità degli Stati-nazione, in un momento storico in cui le relazioni economiche tra le varie società nazionali si solidificano.

La riflessione di Dahrendorf muove verso un ripensamento degli assetti costituzionali attraverso i quali la democrazia funziona, alla luce dei mutamenti giuridici, sociali e culturali fondamentali che continuano a verificarsi. In altri termini, la risposta ai veloci processi di globalizzazione dovrebbe essere un ritorno alla democrazia classica e cioè quella rappresentativa, definita dallo studioso tedesco come un insieme di istituzioni finalizzate a dare legittimità all'esercizio del potere politico¹⁰¹; in particolare, è basilare strutturare i cambiamenti politici senza ricorrere alla violenza, in forza del sistema del *check and balance* controllare coloro che detengono il potere, senza abusarne, secondo il noto principio *qui custodet custodes?*, senza omettere la possibilità da parte del popolo di controllare sul corretto esercizio del potere.

La crisi della democrazia è *stricto sensu* secondo Dahrendorf rapportabile pertanto alla crisi dello stato-nazione, da rapportare alle dinamiche della globalizzazione e della glocalizzazione, al duplice e variegato processo di erosione e frammentazione della sovranità nazionale sia verso l'esterno degli ordinamenti nazionali sia verso il loro interno.

I poteri, prima esercitati dalle democrazie rappresentative, emigrano verso i più facili porti delle organizzazioni sovranazionali e internazionali, sia politiche sia economiche, verso le quali i cittadini non esercitano alcuna forma di controllo e rispetto alla quale l'assetto paradigmatico democratico-liberale non trova asilo.

Il "diritto globale" lascia lo spazio a quello globale, attraverso un rafforzamento dei poteri degli enti locali, comuni, province e regioni in modo da

¹⁰¹ Ivi, p. 5.



ricondurre a una rivisitazione degli assetti democratici a livello locale. Il localismo, tuttavia, nel momento in cui si trasforma in regionalismo, può provocare effetti distortivi, anche a livello identitario, incidendo fortemente sullo stesso concetto di cittadinanza globale.

9. Il tramonto delle istanze democratiche tra crollo dello Stato-nazione e l'avvento di processi di regionalizzazione

La crisi della democrazia è strettamente legata, quindi, alla crisi dello Stato-nazione, da ricondurre alle dinamiche della glocalizzazione ossia al duplice processo di erosione della sovranità nazionale, da un lato verso l'esterno degli ordinamenti nazionali, dall'altro verso il loro interno. Lo Stato nazionale, unità politica fondamentale della società moderna, ha perso in termini di capacità organizzativa e regolativa; il perimetro di strutturazione dei fenomeni sociali è mutato.

Gli Stati-nazionali non sono più in grado di affrontare i problemi globali posti dai processi di integrazione: la garanzia della pace, la perequazione dello sviluppo economico, l'utilizzazione razionale delle risorse, l'equilibrio ecologico, il contenimento della spinta demografica, la repressione della criminalità internazionale, la protezione dei diritti fondamentali¹⁰². Nel contesto dei singoli sistemi statali, le istanze delle comunità territoriali che cercano una propria affermazione per realizzare determinate aspirazioni di tipo politico, economico e sociale, portano gli Stati a riconsiderare le proprie articolazioni istituzionali attraverso la valorizzazione delle proprie componenti interne e sub-nazionali.

Nell'ambito dello spazio europeo, i processi di regionalizzazione, di pluralizzazione ed autonomia all'interno di contesti nazionali ed unitari hanno

¹⁰² D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, cit., in cui gli autori evidenziano che la vittoria della democrazia è incompleta se non si accompagna al rinnovato impegno di protezione dei diritti umani. All'interno dei più consolidati stati democratici, nei paesi in fase di transizione e nell'ambito della comunità internazionale, occorre dunque ribadire l'importanza della difesa dell'individuo; D. ARCHIBUGI, D. HELD, M. KÖHLER (eds.), *Re-Imagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy*, Wiley, Hoboken (NY) 1998, p. 50 ss.



modificato intimamente gli equilibri costituzionali consolidati e hanno messo in crisi, come sopra evidenziato, il tradizionale concetto di Stato-nazione¹⁰³.

Un'attenta lettura in chiave comparatistica delle carte costituzionali europee consente di osservare che modifiche radicali sono state apportate principalmente alla parte relativa alla organizzazione territoriale dello Stato, mentre alcune disposizioni sono state inserite *ex novo* per legittimare il trasferimento di sovranità e competenze dagli stati membri alla comunità europea.

Sono stati posti in atto processi che hanno ridisegnato il volto istituzionale di molti paesi europei fino a complicare lo schema dei rapporti politici all'interno dell'Unione europea ed imporre un ripensamento anche del ruolo delle autonomie locali.

Da un lato, dunque, si staglia la globalizzazione, dall'altro la regionalizzazione. I poteri, prima esercitati nella sfera delle democrazie rappresentative stanno progressivamente emigrando verso organizzazioni sovranazionali ed internazionali, sia politiche che economiche, nei confronti delle quali i cittadini non riescono ad esercitare forme di controllo diretto ed incisive.

Da un lato, si è rafforzato l'orientamento internazionalistico di gruppi minoritari, dall'altro, gruppi più o meno ampi o vere e proprie maggioranze, hanno cercato altrove la soluzione ai problemi.

La progressiva globalizzazione e comunitarizzazione, unitamente ai processi decisionali a livello politico posti su scale più alte, spinge verso il rafforzamento delle comunità locali in risposta alla insicurezza proprio della società globale, anche favorendo la nascita di nuovi movimenti religiosi¹⁰⁴. Una delle conseguenze più tangibili della globalizzazione sembra essere la scomparsa dello spazio pubblico, dell'agorà, il luogo dove è possibile tradurre gli interrogativi personali in questioni pubbliche, dove si cercano soluzioni collettive a problemi

¹⁰³ B. de SOUSA SANTOS, *Stato e diritto nella transizione post-moderna*, cit., pp. 28-29; M. ESPOSITO, *Le regole "discrete" della sovranità economica*, in «Politica del diritto», n. 3, 1998; G. REBUFFA, *Nel crepuscolo della democrazia*, il Mulino, Bologna 1991.

¹⁰⁴ P. CONSORTI, *La libertà religiosa nel terzo millennio: tra crisi di sicurezza e paura*, in F. DAL CANTO, P. CONSORTI, S. PANIZZA (a cura di), *Libertà di espressione e libertà religiosa*, cit., p. 156 ss.; L. COLELLA, *La libertà religiosa tra globalizzazione e nuovi nazionalismi. Brevi note comparative su Usa e India*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 4, 2020.



comuni. Si realizza invece una separazione tra potere e politica: il potere radicato nella circolazione dei capitali e dei flussi finanziari è sempre più extraterritoriale e nascosto, mentre le istituzioni politiche esistenti continuano ad avere una forte caratterizzazione locale.

A fronte della crescente «solitudine del cittadino globale» e della crisi identitaria che involge ogni aspetto della vita degli individui, condizionando l'evoluzione stessa della società, è ineluttabile il tentativo di difesa della diversità etnica, culturale e religiosa contro l'omologazione culturale e la rilocalizzazione dell'esercizio del potere ai livelli di governo più vicini ai cittadini.

In particolare, Dahrendorf descrive l'emergere di una «global class», che governa l'economia e la finanza, riferendosi sempre di più al deficit democratico delle istituzioni sovranazionali o globali mentre i processi di decentramento dovrebbero avvicinare sussidiariamente ai cittadini la sede delle decisioni politiche.

Emergono, dunque, politiche sociali europee che non rispettano il principio di eguaglianza tra i membri, sebbene volte a garantire l'effettività dell'orientamento politico-economico del mercato¹⁰⁵. Un maggiore protagonismo delle entità territoriali locali alle quali sono riconosciuti significativi poteri legislativi, oltre la generalità delle funzioni amministrative, potrebbe contribuire a realizzare un corretto recupero di «democraticità» della decisione politica che l'abbandono dello Stato nazione ha ridotto. È certo che la globalizzazione comporta la progressiva perdita di sovranità, una certa flessibilizzazione delle strutture statali e una continua spinta verso la formazione di stati-regione.

Gli Stati e i governi non sono comunque testimoni passivi della globalizzazione, ma soggetti attivi in grado di migliorare i fenomeni globali o di contrastare gli stessi. Gli Stati non dovrebbero rinunciare a svolgere una funzione di garanzia dei diritti fondamentali della persona, dei livelli di benessere e protezione sociale contro le pressioni esercitate da pervasivi poteri globali; essi, inoltre, dovrebbero svolgere una

¹⁰⁵ G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova 2008, p. 121 ss.; L. ANTONIOLLI DEFLORIAN, *La struttura istituzionale del nuovo diritto comune europeo: competizione e circolazione dei modelli giuridici*, in Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, Trento 1996, p. 84 ss.



funzione equilibratrice e sussidiaria¹⁰⁶ contro fanatismi, disequilibri, fattori destabilizzanti a livello socio-politico. Infine, gli Stati dovrebbero anche contrastare pericolose forme di discriminazione e disparità di trattamento all'interno del proprio territorio, attraverso politiche d'integrazione e di solidarietà sociale, tipiche di una società multiforme, cosmopolita e ricca di scambi culturali.

10. Conclusioni

«Diritti senza terra vagano nel mondo globale alla ricerca di un costituzionalismo anch'esso globale che offra loro ancoraggio e garanzia. Orfani di un territorio che dava loro radici ed affidava alla sovranità nazionale la loro concreta tutela, sembrano ora dissolversi in un mondo senza confini dove sono all'opera poteri che appaiono non controllabili [...]». Così scriveva Rodotà nel suo ben noto libro *Il diritto di avere diritti*¹⁰⁷.

Nello spazio globale, il diritto¹⁰⁸ si dilata ed a volte scompare, perde confini ed identità che si aprono alle collettività e si chiudono nella torre d'avorio delle posizioni individuali, subiscono l'alternarsi delle legislature, dei governi, soggiacciono ai frequenti mutamenti costituzionali, risentono dell'interpretazione dei giudici, delle Corti, sono influenzati dalla europeizzazione e subiscono le condizioni dettate dagli obiettivi della sicurezza e delle garanzie spesso troppo protezionistiche dei mercati.

In una società fortemente globalizzata, nell'ambito di un "diritto globale", trasversale, a volte inafferrabile, l'informatizzazione, le rivoluzioni telematiche, l'avvento di tecnologie sempre più sofisticate, hanno condotto ad una integrazione sempre più profonda di mercati, nazioni e tecnologie, tale da abbattere tutte le barriere tra stati e da condurre ad un unico mercato, in cui ciò che ha luogo in una

¹⁰⁶ F. SNYDER, *The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques*, in «Modern Law Review», n. 1, 1993, p. 19 ss.

¹⁰⁷ S. RODOTÀ, *Prologo*, in ID., *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 3.

¹⁰⁸ M.R. FERRARESE, *Il diritto europeo nella globalizzazione: fra terra e mare*, in «Quaderni Fiorentini», n. 1, 2002; EAD., *Diritto sconfinato*, Laterza, Roma-Bari 2006; EAD., *La globalizzazione del diritto: una trama di cambiamenti giuridici*, in C. AMATO, G. PONZANELLI (a cura di), *Global Law v. local law. Problemi della globalizzazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2006, p. 19 ss.



parte del sistema si ripercuote velocemente su tutto il resto dell'economia planetaria.

Se la democrazia e il mercato sono valori positivi, ci si chiede da dove abbiano origine le paure, i timori, le preoccupazioni in seno alla società globale. Evidentemente, i sentimenti comuni dell'uomo moderno affondano le radici nella memoria storica; l'orrore della seconda guerra mondiale, a prescindere dalla rilevanza storico-sociale-politico-economica, ha avuto un indubbio significato normativo. La stessa Costituzione italiana è successiva alla seconda guerra mondiale, sorge dalle sue ceneri e di ciò ha avuto piena consapevolezza l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la stessa Unione Europea e la comunità internazionale.

Globalizzare significa eliminare le barriere protezionistiche, ma il passaggio alla democrazia non è scontato: democrazia, infatti, vuol dire svolgere i compiti istituzionali con efficienza, con leggi semplici e processi decisionali corretti e trasparenti, in modo che i cittadini abbiano mezzi e strumenti per controllare le decisioni amministrative e politiche, e le opportunità per tutelare e difendere tutti quei valori di interesse della comunità globale.

Il patto costituzionale tra società, economia e Stato sfugge al rigore scientifico; non può essere perimetrato all'interno di leggi matematiche, di ordini precisi ed incontrovertibili. Esso piuttosto dà impulso a un sistema di libertà individuali, economiche, sociali, che sono politiche, ideologiche, economiche e che si incentra sull'indiscusso riconoscimento dei diritti fondamentali, individuali, che precedono qualsiasi potere governativo che i cittadini globali possono controllare.

Le teorie pluralistiche applicate ai governi democratici hanno condotto verso la delineazione di una organizzazione politica che dovrebbe attribuire allo Stato il ruolo indiscusso ed il monopolio della sovranità: solo, in tal modo, si può offrire in modo incondizionato il riconoscimento e la tutela effettiva delle libertà, sulla base di una costante apertura al dialogo politico e sociale, in forza della condivisione di principi e di regole.

Purtroppo non è sempre così: le radici del costituzionalismo moderno si basano su un riconoscimento formale e sostanziale dei diritti fondamentali dei



cittadini¹⁰⁹; basti pensare all'indiscusso ruolo svolto dalle Costituzioni dei singoli paesi europei e non, ma spesso dimenticando i risvolti e le refluenze non sempre positive della globalizzazione.

Quid iuris sul problema della globalizzazione? Laddove sussiste il liberismo economico ma manca la democrazia, se gli stati si aprono al mercato, certamente l'economia aumenta, ma rischia di surclassare, sostituire ed annientare qualsiasi altro valore.

Nell'ipotesi in cui il liberismo economico si diffonde a quei paesi che non sono in grado di difendere i diritti fondamentali, questi ultimi risultano affievoliti o, persino, spenti in nome dell'unico valore restante: la crescita economica¹¹⁰.

Quali possono essere, dunque, le conseguenze di una simile forma di liberismo? Come si è verificato, ad esempio, in alcuni paesi dell'America meridionale, spesso si registrano altissimi tassi di disoccupazione, sfruttamento dei lavoratori e distruzione delle risorse economiche e ambientali, mancanza di una rete di sicurezza sociale.

La società odierna si caratterizza per la presenza di cicliche crisi economico-finanziarie e per problemi anche di natura ambientale, che hanno intaccato l'ecosistema, gli *habitat* naturali, nella spinta verso una globalizzazione, in cui l'equilibrio uomo-ambiente – già precario – appare oltremodo minacciato e compromesso da una urbanizzazione selvaggia, dalla presenza di aree industriali a forte tasso di inquinamento, dall'affermazione e dal prevalere di modelli di produzione capitalistica.

¹⁰⁹ M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Principi supremi dell'ordinamento costituzionale e forma di Stato*, in «Diritto e società», n. 3, 1996, p. 303 ss., soprattutto per quanto concerne la relazione tra Costituzione e tutela e garanzia dei principi e valori fondamentali, tra forma di Stato e valori riconosciuti in seno alla stessa Costituzione italiana e in forza degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale.

¹¹⁰ Come si è verificato in alcuni paesi dell'America meridionale. Si veda, ad esempio, il Brasile. Cfr. in questi termini, F. SERRANO, L.E. MELIN, *Aspetti politici della disoccupazione: la svolta neo-liberista in Brasile*, in «Critica marxista», n. 1, 2016, pp. 24-33; F. SERRANO, R. SUMMA, *Aggregate demand and the Slowdown of Brazilian Economic Growth from 2011-2014*, Center for Economic and Policy Research Paper, 2015, pp. 27-33; L.C. BRESSER-PEREIRA, *Globalization and Competition*, Cambridge University Press, Cambridge 2010.



Non vi è dubbio che economia e valori si influenzino reciprocamente, ma è innegabile la presenza di diseconomie e di esternalità negative, tipiche anche dell'economia globalizzata sull'ambiente e della mancata gestione sostenibile delle risorse naturali, come già evidenziato in seno alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, in cui è stato lanciato l'allarme sulle condizioni climatiche del pianeta e introdotto il concetto di sviluppo sostenibile.

Per concludere, mi piace richiamare il pensiero di Held, secondo cui le culture, i valori, le identità e le forme culturali si mescolano e si evolvono, in seno ad una società pluralista in cui le organizzazioni e le istituzioni internazionali influenzano gli Stati nazionali ed in cui si espandono il capitalismo, i mercati finanziari e le imprese multinazionali¹¹¹.

I “cittadini globali” entrano in contatto con le culture globali: la globalizzazione, intesa in un certo senso, è sinonimo di cosmopolitismo¹¹². Non esiste, però, una unica lettura dei processi di globalizzazione. Oggi si impone una nuova architettura globale, formata da società ed istituzioni multiculturali ed economiche non sempre simmetriche, soprattutto se si svolge lo sguardo verso i modelli emergenti di disegualianza e di prosperità, di ricchezza e di povertà.

¹¹¹ D. HELD, *Democrazia e ordine globale. Dallo stato moderno al governo cosmopolitico*, Asterios, Trieste 1999. Qui l'autore tratteggia la nascita e lo sviluppo del moderno stato nazionale nel sistema politico mondiale, delineando i cambiamenti necessari affinché possano trionfare i valori democratici, attraverso un appello personale alla “democrazia cosmopolitica”, a una nuova concezione di democrazia fondato su veri principi costituzionali e su un nuovo spirito di cooperazione e di pace tra le nazioni; cfr. J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale. Mercato Globale, nazione e democrazia*, trad. it. Feltrinelli, Milano 2002.

¹¹² D. ARCHIBUGI, *Cosmopolitismo. Teoria e prassi della democrazia nell'età globale*, in C. ALTINI (a cura di), *Democrazia. Storia e teoria di un'esperienza filosofica e politica*, il Mulino, Bologna 2011, pp. 375-394